REGOLAMENTO (CEE) N. 2186/69 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1969

relativo ad un'asta permanente per latte scremato in polvere venduto dagli organismi d'intervento belga, tedesco, francese ed olandese ed esportato verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 35,

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1099/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle disposizioni transitorie applicabili ad alcune misure nazionali d'intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), il latte scremato in polvere acquistato dall'organismo d'intervento competente conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato per ultimo dal regolamento n. 1020/67/CEE (5), può essere reimmesso sul mercato dopo la determinazione, caso per caso, delle condizioni di vendita ; che l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che, per il latte scremato in polvere che non può essere smaltito a condizioni normali durante una campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari ;

considerando che, a seguito degli interventi operati sul mercato per latte scremato in polvere di prima qualità prodotto nel territorio nazionale, alcuni organismi d'intervento dispongono di cospicue quantità di latte scremato in polvere ; che anche per la prossima campagna lattiera è prevedibile una produzione superiore al consumo ; che gli sbocchi offerti dal mercato mondiale sono limitati e che le possibilità di esportazione sono pertanto esigue ;

considerando che, per evitare un magazzinaggio prolungato, a causa delle spese elevate che esso comporta, è opportuno favorire lo smaltimento del latte scremato in polvere ; che la vendita di latte scremato in polvere ad alcuni rami industriali che esportano alimenti per gli animali verso i paesi terzi costituisce una possibilità di smaltimento supplementare ; che, per garantire a tutti gli interessati la parità d'accesso e di trattamento, è opportuno procedere alla vendita mediante asta ;

considerando che, ai fini di una maggiore efficacia delle aste, appare necessario applicare la procedura di aste permanenti che consenta agli organismi d'intervento d'indire regolarmente aste per il latte scremato in polvere in causa, senza attendere per ogni singolo caso l'adozione di un provvedimento comunitario ;

considerando che i quantitativi di latte scremato in polvere messi all'asta sulla base del presente regolamento sono parzialmente oggetto anche dell'asta permanente a titolo del regolamento (CEE) n. 1286/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo all'asta permanente per latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2073/69 (7) ; che è pertanto necessario prevedere una disposizione che indichi l'asta permanente nel cui quadro le offerte debbano essere accettate con priorità ; che il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame non entra in concorrenza con quello smaltito per altri fini e che è quindi opportuno accordare la priorità alle offerte presentate nel quadro dell'asta permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1286/69 ;

considerando che il latte scremato in polvere dev'essere venduto ad un prezzo che lo renda competitivo rispetto a quello offerto sul mercato mondiale ; che è quindi necessario adottare delle misure che ne garantiscano la trasformazione e l'esportazione verso i paesi terzi ; che a tal fine è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione di trasformazione ;

considerando che, ai fini di un controllo efficace dell'utilizzazione conforme del latte scremato in polvere, è inoltre necessario sottoporre il prodotto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti ;

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 27. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 12.
(4) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(5) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 14.
(6) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 27.
(7) GU n. L 265 del 23. 10. 1969, pag. 7.

considerando che gli interessati possono acquistare il latte scremato in polvere di cui trattasi allo stesso prezzo nella Comunità ; che perciò diventano nulli gli importi di compensazione volti a compensare le differenze di prezzi fra i singoli Stati membri, previsti all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2097/68 (2) :

considerando che il latte scremato in polvere deve essere venduto a un prezzo basso e che non è pertanto necessario concedere l'aiuto conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 e la restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere di cui trattasi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ai fini di uno smaltimento a condizioni particolari sono indette aste per la vendita di latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese ed olandese, immagazzinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE o dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e prodotto da almeno 18 mesi.

2. Le altre disposizioni relative alla vendita di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento rimangono impregiudicate.

Articolo 2

1. Il latte scremato in polvere viene venduto secondo la procedura d'asta permanente indetta da ciascuno degli organismi d'intervento per i quantitativi di latte scremato in polvere di cui trattasi ed in loro possesso.

2. L'asta permanente è indetta per un periodo illimitato. La sua chiusura viene decisa in funzione dell'evoluzione della situazione.

Articolo 3

Le condizioni d'asta prevedono che :

a) il latte scremato in polvere che è stato oggetto di un'asta conformemente alle disposizioni del presente regolamento viene trasformato nel territorio della Comunità in prodotti della sottovoce :

   — 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune, denaturati mediante aggiunta di almeno 5 g di fenolftaleina e di 2 kg di farina di erba medica per 100 kg, o

   — 23.07 B della tariffa doganale comune ;

b) il prodotto risultante dalla trasformazione viene esportato dal territorio dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la trasformazione verso i paesi terzi entro i tre mesi successivi a quello della vendita del latte scremato in polvere.

Articolo 4

1. Gli organismi d'intervento bandiscono un avviso d'asta contenente in particolare le indicazioni seguenti :

a) l'ubicazione del o dei magazzini nei quali è depositato il latte scremato in polvere ;

b) la quantità totale messa in vendita ;

c) il termine e il luogo previsti per la presentazione delle offerte.

2. Gli avvisi d'asta vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 8 giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte. Inoltre, gli organismi d'intervento possono procedere ad altre pubblicazioni.

Articolo 5

1. Durante il periodo di validità dell'asta permanente, gli organismi d'intervento indicono aste particolari.

2. Per la prima asta particolare il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 di martedí, 18 novembre 1969. Per le aste particolari successive, il termine per la presentazione delle offerte scade il martedí di ogni settimana alle ore 12. Se il martedi è giorno festivo, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato fino alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo al martedí.

Articolo 6

Ogni quattro settimane gli organismi d'intervento elaborano un elenco dei magazzini nei quali è depositato il latte scremato in polvere messo all'asta. Tale elenco viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Inoltre, gli organismi d'intervento possono procedere ad altre pubblicazioni.

(1) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(2) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 1.

Articolo 7

1. Gli interessati partecipano all'asta particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, contro dichiarazione di ricevuta, ovvero inviandola allo stesso organismo mediante lettera raccomandata, telex o telegramma.

2. Nell'offerta devono essere indicati :

a) il nome, cognome e indirizzo dell'offerente ;

b) la quantità richiesta ;

c) il prezzo offerto per tonnellata, imposte interne escluse, partenza luogo di carico del magazzino presso il quale il latte scremato in polvere è depositato, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo l'asta ;

d) il magazzino nel quale si trova depositato il latte scremato in polvere.

Se un'offerta concerne più magazzini, si considerano presentate tante offerte quanti sono i magazzini.

3. Un'offerta è valida solo se si riferisce ad un quantitativo di almeno 60 tonnellate. Tuttavia, se la quantità disponibile in un magazzino è inferiore a 60 tonnellate, la quantità disponibile costituisce la quantità minima per l'offerta.

4. Un'offerta è valida solo se l'offerente ha costituito una cauzione d'asta prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte per l'asta particolare in causa.

5. Nell'offerta può essere precisato che essa è da considerarsi presentata solo se l'aggiudicazione si riferisce all'intero quantitativo menzionato nell'offerta.

6. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 8

La cauzione d'asta ammonta a 2 unità di conto per tonnellata. Essa viene costituita, a scelta degli Stati membri, sotto forma di assegno intestato all'organismo d'intervento o sotto forma di garanzia rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro interessato.

Articolo 9

Tenuto conto delle offerte pervenute per ogni singola asta e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un prezzo minimo di vendita o deciso di non dar seguito all'asta.

Articolo 10

1. L'offerta viene respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per l'asta particolare in causa.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, è aggiudicatario colui che offre il prezzo più elevato. Se la quantità disponibile nel magazzino in causa non è esaurita con un'aggiudicazione, la quantità rimanente viene aggiudicata agli altri offerenti in funzione del prezzo offerto, partendo da quello più elevato.

3. Qualora l'accettazione di un'offerta implichi per il magazzino in causa il superamento della quantità di latte scremato in polvere ancora disponibile, viene aggiudicata all'offerente solo tale quantità disponibile.

Qualora l'accettazione di più offerte indicanti lo stesso prezzo implichi il superamento della quantità ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio.

4. Per quantità disponibile ai sensi dei paragrafi 2 e 3 s'intende la quantità di latte scremato in polvere ancora disponibile dopo l'accettazione prioritaria delle offerte presentate nel quadro dell'asta indetta conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1286/69.

5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

Articolo 11

1. Ogni offerente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento circa il risultato della sua partecipazione all'asta particolare.

2. L'aggiudicatario deve versare all'organismo d'intervento l'importo corrispondente all'offerta, che, se del caso, viene presa in considerazione solo parzialmente, prima di prendere in consegna la merce come indicato all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 12

1. L'aggiudicatario costituisce, prima del ritiro di ogni quantità, una cauzione di trasformazione corrispondente alla differenza, aumentata di 2 unità di conto per 100 kg, tra il prezzo d'acquisto pagato dall'organismo d'intervento interessato e il prezzo di vendita.

2. La cauzione viene costituita conformemente all'articolo 8, seconda frase.

Articolo 13

1. Allorché per la quantità totale aggiudicata o per una quantità parziale l'importo corrispondente all'offerta è stato versato ed è stata costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 12, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati :

a) la quantità per la quale sono state soddisfatte le condizioni di cui sopra ;

b) il magazzino nel quale tale quantità è depositata ;

c) la data limite per la presa in consegna del latte scremato in polvere.

2. L'aggiudicatario prende in consegna il latte scremato in polvere entro un termine di due mesi a datare dal giorno nel quale è stato informato dell'aggiudicazione.

3. Salvo casi di forza maggiore, l'aggiudicatario rimborsa all'organismo d'intervento le spese di magazzinaggio per un periodo eccedente i 14 giorni successivi alla data alla quale ha ricevuto la comunicazione di aggiudicazione. Tali spese sono fissate forfettariamente a 0,03 unità di conto per tonnellata e per giorno.

4. Salvo casi di forza maggiore, l'organismo d'intervento può recedere dal contratto di vendita se l'aggiudicatario non prende in consegna il latte scremato in polvere entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 14

1. La trasformazione del latte scremato in polvere nei prodotti di cui all'articolo 3, lettera a), senza pregiudizio per le disposizioni dell'articolo 3, lettera b), ha luogo entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno della presa in consegna.

2. Fino alla sua trasformazione, il latte scremato in polvere viene conservato nell'imballaggio d'origine.

3. Dal momento dell'uscita dal magazzino fino alla sua esportazione, il latte scremato in polvere o i prodotti trasformati di cui all'articolo 3, lettera a), sono sottoposti ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

Articolo 15

Qualora la trasformazione del latte scremato in polvere abbia luogo in uno Stato membro — in appresso denominato Stato membro trasformatore — diverso dallo Stato membro venditore, si applicano le norme seguenti :

1. L'esportatore completa il quadro A del certificato di circolazione delle merci modello DD 4 con una delle seguenti dichiarazioni :

« Lait écrémé en poudre destiné à la transformation (règlement (CEE) n° 2186/69) »

« Zur Verarbeitung bestimmtes Magermilchpulver (Verordnung (EWG) Nr. 2186/69) »

« Latte scremato in polvere destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 2186/69) »

« Magere melkpoeder bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 2186/69) ».

2. Lo Stato membro trasformatore sottopone il latte scremato in polvere, accompagnato da un certificato di circolazione delle merci modello DD 4 cosí completato, al controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 16

Quando il latte scremato in polvere è stato trasformato ed esportato in conformità dell'articolo 3, lo Stato membro nel quale ha avuto luogo la trasformazione rilascia un certificato attestante la trasformazione e l'esportazione. Nel certificato viene indicato in quale dei prodotti di cui all'articolo 3, lettera a), il latte scremato in polvere è stato trasformato.

Articolo 17

1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione d'asta viene svincolata solo per la quantità :

a) per la quale l'offerente

— non ha ritirato l'offerta prima della decisione di aggiudicazione e

— ha versato nei termini prescritti l'importo corrispondente all'offerta ed ha costituito la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 12

oppure

b) per la quale non è stato dato seguito all'offerta.

2. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 12 viene svincolata solo per la quantità per la quale l'acquirente presenta il certificato di cui all'articolo 16 e per la quale ha eventualmente pagato le spese di magazzinaggio di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

Articolo 18

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento determina le misure che ritiene necessarie a seguito della circostanza addotta.

Articolo 19

Per il latte scremato in polvere venduto a norma del presente regolamento e per i prodotti trasformati di cui all'articolo 3, lettera a) :

a) non vengono applicati gli importi di compensazione previsti all'articolo 5, del regolamento (CEE) n. 886/68,

b) non viene concesso l'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68,

c) non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY